CONSIGLIO DI BACINO BRENTA PER I RIFIUTI

REGOLAMENTO UNICO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

- art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e art. 1, comma 668, della L. 147/2013

Comuni del CONSIGLIO DI BACINO BRENTA PER I RIFIUTI

A seguire i 66 Comuni facenti parte del bacino territoriale "Brenta per i rifiuti":

Asiago, Bassano del Grappa, Borgoricco, Cadoneghe, Campodarsego, Campodoro, Camposampiero, Cervarese Santa Croce, Curtarolo, Campolongo sul Brenta, Campo San Martino, Carmignano di Brenta, Cartigliano, Cassola, Cittadella, Colceresa, Enego, Fontaniva, Foza, Galliera Veneta, Gallio, Galzignano Terme, Gazzo, Grantorto, Limena, Loreggia, Lusiana Conco, Marostica, Massanzago, Mestrino, Montegrotto Terme, Mussolente, Nove, Piazzola Sul Brenta, Piombino Dese, Pianezze, Pove del Grappa, Pozzoleone, Roana, Romano D'ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Rotzo, Rovolon, Rubano, Saccolongo, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Saonara, Selvazzano Dentro, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gu, Schiavon, Solagna, Teolo, Torreglia, Trebaseleghe, Tezze sul Brenta, Tombolo, Valbrenta, Villa del Conte, Veggiano, Vigodarzere, Vigonza, Villanova di Camposampiero e Villafranca Padovana.

CONSIGLIO DI BACINO BRENTA PER I RIFIUTI

Sommario

CAPO I - NORME GENERALI 4

Art. 1 Oggetto 4

Art.2 Definizioni 4

Art.3 Classificazione dei rifiuti 6

Art.4 Competenze del Consiglio di Bacino 7

Art.5 Competenze del Gestore 7

Art.6 Competenze dei Comuni 8

Art.7 Principi e disposizioni generali 8

CAPO II - TARIFFA CORRISPETTIVA 10

TITOLO I - DETERMINAZIONE 10

Art.8 Presupposto della Tariffa 10

Art.9 Sistemi di misurazione puntuale e commisurazione della Tariffa al servizio 10

Art.10 Soggetti obbligati al pagamento 11

Art.11 Struttura della Tariffa 12

Art.12 Commisurazione della superficie 13

Art.13 Esclusioni superfici 14

Art.14 Nucleo familiare 16

TITOLO II - RIDUZIONI TARIFFARIE 17

Art.15 Riduzioni su richiesta per utenze domestiche e non domestiche 17

Art.16 Riduzioni su richiesta solo per utenze domestiche 18

Art.17 Riduzioni su richiesta solo per utenze non domestiche 19

Art.18 Servizi straordinari a domanda 19

Art.19 Autonomo avvio a riciclo o recupero 20

Art.20 Agevolazioni riconosciute dal Comune e dal Consiglio di Bacino 21

TITOLO III - ALTRE TARIFFE 21

Art.21 Scuole Statali 21

Art.22 Tariffa per mercati e altre occupazioni temporanee 22

TITOLO IV - ADEMPIMENTI E RISCOSSIONE 22

Art.23 Obbligo della comunicazione 22

Art.24 Autocertificazione o dichiarazione sostitutiva 23

Art.25 Riscossione ordinaria 23

Art.26 Messa in mora, riscossione attiva e provvedimenti conseguenti 23

Art.27 Interessi 24

Art.28 Recupero spese 24

Art.29 Rateizzazione dei crediti 24

Art.30 Transazione di crediti 24

Art.31 Rimborsi 24

CAPO III - CONTROLLI, PENALITA' E SANZIONI 25

Art.32 Poteri di controllo per la corretta applicazione della Tariffa 25

Art.33 Penalità 25

Art.34 Sanzioni 26
CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI 26
Art.35 Entrata in vigore 26
Art.36 Contenzioso e autotutela 26
Art.37 Rinvio 26

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e dell'art. 1, commi 667 e 668, della L. 147/2013, disciplina l'applicazione della **Tariffa avente natura corrispettiva** per il finanziamento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani (di seguito "Regolamento Unico per la Tariffa").

2. I principi generali e le disposizioni attinenti al servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani sono presenti nel "Regolamento Unico per il Servizio".

Art.2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

Ambito Territoriale Ottimale (ATO): area geografica delimitata in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 e alle disposizioni della L.R. Veneto 52/2012, all'interno della quale la gestione integrata dei rifiuti urbani viene organizzata in bacini territoriali;

area H24: piazzola ecologica di conferimento delle principali frazioni di rifiuto, dotata di attrezzature multiutenza tecnologicamente avanzate ad accesso controllato, disponibili 7 giorni su 7, 24 ore su 24;

attivazione: dichiarazione ai fini tariffari o la comunicazione/denuncia di attivazione dell'utenza effettuata in regime di tariffa corrispettiva;

autocompostaggio o compostaggio: trattamento in proprio della frazione organica (umido e/o verde), effettuato da utenze domestiche e da utenze non domestiche, al fine dell'ottenimento di materiale fertilizzante (compost);

Carta della qualità: documento programmatico e contrattuale, redatto dal Gestore, che definisce gli standard di qualità tecnica e contrattuale (tempi, modalità, livelli minimi) garantiti agli utenti, in conformità con le direttive dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), a tutela dei diritti dell'utenza e in ottica di trasparenza;

Centro di Raccolta: area presidiata ed allestita dove gli utenti possono conferire i rifiuti urbani, mediante raggruppamento differenziato per frazioni omogenee che, per dimensioni o tipologia, non possono essere inseriti nei contenitori della raccolta domiciliare o stradale;

cessazione: decadenza dei presupposti per il pagamento della tariffa e la contestuale disattivazione del servizio nel caso di raccolta domiciliare o di raccolta stradale e di prossimità con accesso controllato, a seguito della comunicazione attestante la data in cui è intervenuta tale cessazione;

comunicazione obbligatoria: comunicazione che l'utente è tenuto a fornire al Gestore riguardo l'attivazione del servizio rifiuti, la variazione e la cessazione, relativamente ai locali e/o aree che integrano il presupposto di legge per l'effettuazione del servizio e l'obbligo di contribuire al suo pagamento secondo il principi della tariffa corrispettiva;

Contratto di servizio: contratto sottoscritto col soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che disciplina lo svolgimento del servizio, nei confronti degli utenti;

eco tessera: strumento identificativo in dotazione all'utente per l'accesso ai contenitori multiutenza ad apertura controllata e/o ai Centri di Raccolta, utilizzato per la misurazione puntuale dei conferimenti e facente parte delle attrezzature fornite dal Gestore;

Ente Territorialmente Competente (ETC): ente di governo dell'Ambito Territoriale Ottimale, costituito e operativo;

Gestore: soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono;

grande produttore: utenza non domestica con produzione di rifiuti superiore a quella del "piccolo produttore";

interruzione del servizio: servizio non effettuato puntualmente rispetto a quanto programmato e non ripristinato entro il tempo di recupero;

Metodo Tariffario Rifiuti (MTR): sistema di regole e criteri definito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) per la determinazione dei costi riconosciuti del servizio integrato dei rifiuti, con lo scopo di garantire la copertura dei costi efficienti, la trasparenza e la qualità del servizio, allineando le tariffe a dati contabili certificati;

misurazione puntuale: determinazione del peso (pesatura diretta) o del volume (pesatura indiretta) delle quantità di rifiuto secco residuo, nonché di specifiche frazioni differenziate, conferito da ciascuna utenza al servizio pubblico di gestione dei rifiuti;

penalità: somme applicate dal Gestore in bolletta a copertura dei costi amministrativi e/o operativi e/o di controllo per inosservanza delle disposizioni previste dal presente Regolamento;

Piano Economico Finanziario (PEF): piano economico sviluppato per un orizzonte temporale quadriennale, che prevede con cadenza annuale l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa;

Piano Annuale delle Attività (PAA): documento tecnico-operativo, parte del Contratto di servizio, redatto annualmente dal Gestore e approvato dall'ente territorialmente competente, che definisce nel dettaglio le modalità per l'erogazione dei servizi di igiene urbana e il piano degli investimenti;

piccolo produttore: utenza non domestica la cui produzione di rifiuti urbani non eccede i limiti stabiliti per un'utenza domestica media di 3 componenti;

produttore: soggetto la cui attività produce rifiuti e soggetto al quale detta attività sia giuridicamente riferibile; chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;

Programma di Bacino: strumento di pianificazione territoriale alla base del Contratto di servizio tra Ente Territorialmente Competente e Gestore, che definisce strategie, obiettivi e infrastrutture per la gestione integrata dei rifiuti;

punto di raccolta: area attrezzata, fissa o mobile, per il conferimento di una o più tipologie di rifiuto;

raccolta: prelievo dei rifiuti, compresa la cernita preliminare ed il deposito preliminare alla raccolta, compresa la gestione dei Centri di raccolta, al fine del trasporto in un impianto di trattamento;

raccolta differenziata: raccolta in cui i flussi dei rifiuti sono gestiti separatamente in base al tipo e alla natura dei rifiuti stessi al fine di facilitarne il trattamento specifico;

recupero: qualsiasi operazione finalizzata a trasformare i rifiuti in nuove materie prime, prodotti o energia, permettendo loro di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali;

riciclo: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini; include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti): sistema digitale del Ministero dell'Ambiente che sostituisce i registri di carico/scarico e i formulari cartacei (FIR) per la gestione dei rifiuti;

rilevazione puntuale: determinazione con sistemi semplificati rispetto alla pesatura diretta o indiretta della quantità di frazioni e/o flussi differenziati di rifiuti conferiti da ciascuna utenza al servizio pubblico di gestione dei rifiuti;

sanzioni: misura punitiva e afflittiva prevista dall'ordinamento giuridico quale conseguenza di una violazione delle

disposizioni previste dal presente Regolamento, di esclusiva competenza della pubblica autorità;

servizi aggiuntivi a domanda: servizi di gestione dei rifiuti eccedenti il servizio base per tipologia (es. servizio verde a domicilio, servizio ingombranti a domicilio, ecc.) o per quantità e/o frequenza di raccolta (es. maggiori svuotamenti del rifiuto secco residuo rispetto a quelli già conteggiati nel servizio base, contenitori di volumetria maggiore rispetto a quella ordinaria ecc.) che, pur predisposti a beneficio delle generalità delle utenze domestiche e non domestiche, vengono erogati solo previa richiesta di attivazione da parte dell'utenza interessata e a fronte della regolarità dei pagamenti della Tariffa;

servizi straordinari: servizi di gestione dei rifiuti rivolti a produzioni di rifiuti peculiari (es. eventi) erogati con modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, visto il carattere occasionale e straordinario della produzione di rifiuto;

servizio base: insieme minimo di attività e servizi di gestione dei rifiuti offerto a ciascuna utenza del territorio a garanzia di un'adeguata offerta di servizio di raccolta (con frequenze idonee e diversificate in relazione alle singole frazioni) e trattamento. La definizione delle frequenze e dei volumi compresi nel servizio base è determinata tenuto conto delle specificità territoriali di ciascun comune esplicitate nel Piano Annuale delle Attività (PAA) a corredo del Contratto di servizio, che descrive i modelli gestionali del servizio in essere in ciascun comune;

servizio integrato di gestione: comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio delle strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;

smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero, anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia, il cui elenco non esaustivo è riportato nell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006;

tariffa corrispettiva: tariffa istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 668, della L. 147/13 basata sul principio europeo "chi inquina paga", di seguito "Tariffa";

utente: persona fisica o giuridica che usufruisce del servizio di igiene ambientale e che in quanto soggetto obbligato al pagamento della tariffa, risulta intestatario della posizione tariffaria;

utenza: immobile o area soggetta a tariffazione come definita all'articolo 2, comma 1, lettera c), del DM. 20 aprile 2017;

utenza aggregata: punto di conferimento riservato a 2 o più utenze;

variazione: obbligo dichiarativo mediante il quale il soggetto comunica al Gestore ogni mutamento relativo ai dati soggettivi (numero di occupanti) o oggettivi (superficie, destinazione d'uso) dell'immobile, che determini un aumento o una diminuzione della tariffa e la conseguente rideterminazione dell'importo dovuto.

Art.3 Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini del presente Regolamento, in conformità all'art. 3, punto 2-ter, della direttiva 2008/98/CE come modificato dall'art. 1, n. 3, lettera a) della direttiva 2018/851/UE, sono **rifiuti urbani**:
 a. i rifiuti **domestici**, indifferenziati e da raccolta differenziata, provenienti da locali e aree a uso di civile abitazione, ivi compresi: carta e cartone, vetro, imballaggi in plastica e metalli, rifiuti organici, legno, tessili, olio vegetale, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 b. i rifiuti **simili**, indifferenziati e da raccolta differenziata, provenienti da fonti diverse dalle civili abitazioni, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del D.Lgs. 152/2006, prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.Lgs. 152/2006;
 c. i rifiuti derivanti da **spazzamento** delle strade: i rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade e aree e i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade a aree private comunque ad uso pubblico;

d. i rifiuti **abbandonati** di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e sulle aree pubbliche;

e. i rifiuti **vegetali** provenienti da aree verdi, parchi e aree cimiteriali;

f. i rifiuti **cimiteriali** provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale raccolti in conformità alle prescrizioni contenute nella vigente normativa nazionale (art. 12 del DPR 254/2003) e locale.

2. Sono rifiuti **speciali** quelli derivanti da attività produttive (aree destinate alla produzione o strettamente funzionali alla produzione), industriali, agricole, costruzioni/demolizioni, silvicoltura, pesca, i fanghi di depurazione, i rifiuti sanitari, i veicoli fuori uso. Sono definiti dall'art. 184 del D.Lgs. 152/2006 e richiedono una gestione specifica e separata.

3. Le utenze che producono **rifiuti speciali**, hanno l'obbligo di provvedere direttamente o per mezzo di ditte autorizzate alla raccolta, al trasporto ed al loro trattamento, provvedendo ai relativi adempimenti previsti dalla normativa. Il conferimento dei rifiuti speciali può essere fatto anche al Gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, previa stipula di apposita convenzione ai sensi dell'art. 188, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 152/2006. Il relativo addebito ha natura di corrispettivo di diritto privato e non rientra nella tariffa di cui al Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva.

4. Possono essere conferiti al servizio pubblico i rifiuti da **demolizione e costruzione (inerti)**, di provenienza domestica, derivanti da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione.

5. Sono rifiuti **pericolosi** quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/2006. La classificazione dei rifiuti pericolosi si basa su criteri chimico-fisici, di salute umana e ambientale, regolamentate in Europa. I rifiuti pericolosi, contrassegnati da un asterisco nell'elenco europeo, presentano rischi come infiammabilità, tossicità, cancerogenicità, corrosività o infettività.

Art.4 Competenze del Consiglio di Bacino

1. Il Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" (di seguito "Consiglio di Bacino"), ente di governo del servizio ai sensi della vigente normativa statale e regionale, esercita in forma associata le funzioni di **regolamentazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio** nel territorio di competenza dell'Ambito Ottimale "Brenta" individuato con L.R. Veneto n.52/2012, che comprende 66 Comuni. L'ente territorialmente competente, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, opera in nome e conto degli enti locali in essi associati.

2. In particolare competono al Consiglio di Bacino le seguenti attività:

 a. **programmazione** e **controllo** del ciclo integrato dei rifiuti;

 b. approvazione del **Piano Economico Finanziario** predisposto dal Gestore, per la parte di propria competenza, e determinazione delle **tariffe** all'utenza, in conformità alle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) secondo il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) vigente, entro i termini fissati da norme statali;

 c. approvazione dei **Regolamenti** unici per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e per l'applicazione della tariffa corrispettiva;

 d. attivazione delle **iniziative di riduzione** della produzione di rifiuti e di raccolta differenziata;

 e. attivazione delle **iniziative di sensibilizzazione** ambientale e di informazione all'utenza, in sinergia con i Comuni e il soggetto Gestore.

Art.5 Competenze del Gestore

1. La gestione integrata dei rifiuti urbani è affidata al soggetto **Gestore** (di seguito "Gestore") in conformità alle norme statali e regionali di settore vigente, al presente Regolamento e al "Regolamento Unico per il Servizio", alle previsioni del Contratto di servizio e alle deliberazioni del Consiglio di Bacino. Ai Comuni è preclusa l'esecuzione delle attività che rientrano nelle prerogative del Gestore. Quest'ultimo ha la facoltà di stipulare **convenzioni** con le

amministrazioni comunali interessate per lo svolgimento di attività marginali, previo consenso del Consiglio di Bacino, al fine di ottimizzare l'organizzazione e l'espletamento dei servizi.

2. Tra tutte le attività costituenti il **servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani**, le funzioni del Gestore rientrano tra le seguenti:
 a. espletamento del servizio pubblico di **raccolta, trasporto, avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti urbani** e delle funzioni connesse;
 b. **pulizia** e lo **spazzamento** delle aree pubbliche o ad uso pubblico;
 c. **gestione di Centri di raccolta**, dei punti di raccolta e delle ecomobili;
 d. raccolta dei **rifiuti abbandonati**;
 e. lo svuotamento dei **cestini stradali**;
 f. l'attuazione di **iniziative** di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o energia, di riduzione della produzione di rifiuti;
 g. la gestione della **tariffa** di cui al comma 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. comprendente l'aggiornamento della banca dati delle utenze, l'emissione delle fatturazioni, il recupero dei mancati pagamenti, la riscossione volontaria e coattiva della tariffa, la gestione del call center e del servizio di front office all'utenza.

3. Nell'espletamento del servizio di raccolta:
 a. propone, sulla base delle linee guida del Programma di Bacino, le più idonee **caratteristiche del modello di raccolta e dei contenitori** destinati al conferimento dei rifiuti in relazione alle specificità territoriali e demografiche delle aree e delle utenze da servire, nonché l'ottimale utilizzo del personale e dei mezzi di raccolta;
 b. propone numero, volumetria e ubicazione dei contenitori, frequenza e orari delle **operazioni di raccolta** e svuotamento dei contenitori, tenuto conto delle esigenze dell'utenza;
 c. propone orari delle **operazioni di spazzamento** e pulizia delle strade;
 d. promuove l'**innovazione tecnologica** del servizio di raccolta e garantisce l'idoneità ed il rinnovo di contenitori e dei mezzi operativi, nel rispetto del Programma di Bacino.

Art.6 Competenze dei Comuni

1. Gli uffici comunali ed in particolare l'ufficio tecnico, anagrafe, commercio, vigilanza ed assistenza, sono obbligati a comunicare al Gestore tutte le **informazioni** che possono influire sulla gestione della tariffa, attivandosi d'ufficio o su richiesta del Gestore stesso. Tale fornitura di dati è oggetto, nel rispetto delle norme vigenti in materia ed in particolare dell'art. 43 del DPR 445/2000, di **convenzione** dedicata che ne definisce tempi e modalità, ed avviene nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 82/2005.

2. Il Gestore tratta i dati personali degli utenti, trasferitigli dai Comuni, nella qualità di co-titolare del trattamento per le sole finalità inerenti la gestione della tariffa e del servizio e nel rispetto di quanto previsto nel GDPR in tutta la **normativa privacy**. Il Gestore in ogni caso è tenuto a garantire la riservatezza dei dati inerenti alle persone fisiche o giuridiche nelle forme previste dalla vigente normativa in materia.

Art.7 Principi e disposizioni generali

1. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani si ispira a criteri di **efficienza, efficacia, economicità e trasparenza** ed alla gerarchia di cui all'art. 179, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 (prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, es. recupero di energia, smaltimento), nonché ai principi della normativa comunitaria quali i principi di protezione dell'ambiente, di precauzione, prevenzione, proporzionalità e responsabilizzazione.

2. La gestione dei rifiuti urbani si conforma altresì ai principi di cui al DPCM 27 gennaio 1994. In particolare, la gestione si ispira al principio di **uguaglianza**, garantisce **parità di trattamento** a **parità di condizioni** del servizio

prestato, si ispira a criteri di **obiettività, giustizia** ed **imparzialità**, garantisce una erogazione continua, regolare e priva di interruzioni, e garantisce la partecipazione e l'accesso degli utenti.

3. La **tariffa rifiuti corrispettiva** assicura la copertura integrale dei costi e attua i principi europei del «chi inquina paga» e del «pay as you throw» quali strumenti di incentivazione alla fonte del perseguimento della gerarchia dei rifiuti.

4. La tariffa si applica in tutto il territorio dell'ambito tariffario stabilito dal Consiglio di Bacino. L'articolazione tariffaria può prevedere delle riduzioni o maggiorazioni a singoli utenti o gruppi di utenti in zone o porzioni del territorio dove il servizio viene erogato con modalità peculiari rispetto allo standard che caratterizza il resto del territorio.

5. L'organizzazione dei servizi nei Comuni è effettuata con l'obiettivo del **superamento della frammentazione delle gestioni** attraverso un servizio di gestione integrata e unitaria dei rifiuti da realizzarsi progressivamente nel territorio del Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti, secondo le linee guida della Programmazione di Bacino e tenendo conto delle specificità territoriali presenti.

6. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 668, L. 147/2013, il finanziamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" avviene attraverso l'applicazione di una **tariffa avente natura corrispettiva**, ossia di natura non tributaria: essa ha natura di entrata patrimoniale pubblica ed è finalizzata ad attuare un effettivo modello di **tariffa commisurata al servizio reso**.

7. Nella commisurazione della tariffa di ciascuna utenza si può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/1999, nonché delle risultanze delle misurazioni e/o delle rilevazioni dei conferimenti effettuati e del servizio reso secondo le regole contenute nel presente Regolamento. Le specifiche modalità di calcolo delle tariffe sono definite in sede di approvazione dell'articolazione tariffaria a completamento del presente Regolamento.

8. Alla tariffa sono applicate le imposte previste dalla normativa vigente:

 a. **tributo provinciale** (TEFA), di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 e successivo art. 1 comma 666 L. 147/2013 per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente;

 b. **imposta sul valore aggiunto** di cui al DPR 633/1972.

9. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia esclusivamente sull'importo della tariffa. Per contro non sono assoggettabili al tributo provinciale le somme dovute a titolo di sanzione/penale per violazione del presente Regolamento e, più in generale, per addebiti esclusi dal Piano Finanziario.

10. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti, in particolare l'art. 1, comma 641 e ss. della L. 147/2013 ed il DM 20 aprile 2017 (recante "*Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati*").

11. Il presente Regolamento fa salvo quanto l' **Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)** stabilisce nell'esercizio delle sue competenze (art. 1, comma 527, L. 205/2017) in merito alla predisposizione e all'aggiornamento del **Metodo Tariffario Rifiuti (MTR)** per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti.

12. Oltre a quanto sopra riportato, sono addebitate le eventuali **componenti perequative** istituite dall' Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), come ad esempio la componente UR1 per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontari raccolti, la UR2 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi e la UR3 per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti istituito con DPCM 24/2025.

13. Nel caso di mancata deliberazione entro il termine indicato dalle norme statali, si applicano le tariffe dell'anno precedente ai sensi dell'art.1, comma 169, Legge 296/06.

CAPO II - TARIFFA CORRISPETTIVA

TITOLO I - DETERMINAZIONE

Art.8 Presupposto della Tariffa

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 641 della L. 147/2013, il presupposto della tariffa corrispettiva è il **possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte**, a qualsiasi uso adibiti, **suscettibili di produrre rifiuti urbani** (interni ed esterni). L'attivazione anche di **uno solo dei pubblici servizi** costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione. Per contro, non integrano tale presupposto le aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali di cui al periodo precedente e non operative, nonché le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile (ad es. androni e scale, ascensori, altri luoghi di passaggio o di utilizzo collettivo, ecc.) che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. Tale presupposto è integrato anche in caso di occupazione/detenzione temporanea o non continuativa di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti.

3. In caso di immobili la cui superficie ricada in più comuni la tariffa si considera dovuta in relazione al Comune nel cui territorio la superficie insiste in maniera prevalente. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal pagamento della tariffa.

4. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1 gennaio dell'anno cui la tariffa si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati.

5. L'obbligo del pagamento sussiste per qualsiasi tipo di immobile, laddove esistano degli elementi che ne possano far presupporre l'utilizzo. Sono, pertanto, considerati alla stessa stregua degli immobili allacciati anche a "uno solo dei servizi pubblici" gli immobili **privi di allacciamenti**, ma dotati di sistemi alternativi di forniture essenziali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica) come generatori, sistemi di accumulo, servizi sostitutivi di fornitura idropotabile. L'esclusione dalla tariffa è ammessa solamente per le unità immobiliari dichiarate **inagibili** o che presentino i caratteri di un manifesto e perdurante **stato di abbandono**.

Art.9 Sistemi di misurazione puntuale e commisurazione della Tariffa al servizio

1. I sistemi di misurazione puntuale applicati nel territorio del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" sono conformi alle previsioni del DM 20 aprile 2017. Nel territorio sono implementati i sistemi di misurazione puntuale del rifiuto secco residuo, qui di seguito indicati:

 a. raccolta domiciliare **porta a porta** mediante rilevazione delle esposizioni dei contenitori, dotati di **microchip**, assegnati a ciascuna utenza (misurazione indiretta);

 b. raccolta **stradale** mediante rilevazione degli accessi con **eco tessera**, o altri sistemi identificativi digitali, da parte di ciascuna delle utenze abilitate ai contenitori multiutenza ad apertura controllata a volume limitato (misurazione indiretta), escluse le utenze **non domestiche "grandi produttori"** di cui al successivo art.11;

 c. raccolta **mista**, ovvero domiciliare e stradale per diverse frazioni di rifiuto o la combinazione delle stesse, a seconda delle caratteristiche morfologiche del territorio e demografiche dei comuni.

2. I sistemi di **misurazione puntuale** di cui al comma 1 rilevano obbligatoriamente la quantità **rifiuto urbano residuo** conferito al servizio pubblico dalla utenza singola o aggregata. Possono altresì essere misurate, in modo diretto (rilevazione del peso) o in modo indiretto (rilevazione del volume) ovvero con metodi semplificati, anche altre frazioni e/o flussi di rifiuto come usualmente suddivise nel territorio del Comune, nonché i **conferimenti ai Centri di raccolta**. Deve essere evitata la misurazione specifica di frazioni o flussi di rifiuti i cui costi di gestione siano poco significativi e/o non presentino diretta correlazione con i costi totali effettivamente sostenuti: a tale scopo deve essere seguito il criterio della significatività dei costi medesimi e/o quello della loro diretta correlazione rispetto all'ammontare complessivo del Piano Economico Finanziario.

3. La **misurazione puntuale** delle quantità di rifiuto urbano residuo conferito e, ove istituita, la rilevazione puntuale delle quantità di altre frazioni e/o flussi di rifiuti, è finalizzata a **commisurare la tariffa** di ciascuna utenza conferente alla quantità di rifiuti conferiti. La tariffa è altresì commisurata al numero di servizi messi a disposizione di ciascuna utenza, ancorché non utilizzati, e tiene conto delle frazioni avviate a riciclaggio.

4. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati ovvero in caso di perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita da ciascuna utenza è desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo. Sono in ogni caso applicate la quota fissa, la quota fissa per la cura del territorio, se prevista, e la quota variabile base.

5. Per il **rifiuto secco residuo**, ciascuna utenza dispone, all'interno della quota variabile base, di un limite annuale **misurato in litri** a seconda della composizione del nucleo familiare, calcolato sulla base del numero dei componenti medio, ponderato nell'anno di riferimento, arrotondato all'unità superiore. Il limite annuale è indicato all'interno degli allegati tariffari ed esprime il quantitativo compreso nella quota variabile annua base, oltre il quale i conferimenti del rifiuto secco vengono conteggiati ai fini tariffari.

6. Le utenze domestiche con componenti residenti possono richiedere, in via permanente o temporanea, il **potenziamento del conferimento del rifiuto secco** residuo, nei seguenti casi: minori di età inferiore ai tre anni, anziani/non autosufficienti, persone diversamente abili. Il potenziamento è concesso previa **richiesta** al Gestore e produce effetto secondo quanto previsto all'art.23 comma 3. In caso di nuclei familiari con più componenti che necessitano di potenziamento del servizio di raccolta per il rifiuto secco residuo, è data la possibilità di richiedere un **contenitore aggiuntivo** del secco residuo per la raccolta porta a porta, o l'aumento dei conferimenti stradali. Ulteriori casi specifici non compresi nei precedenti, saranno oggetto di valutazione da parte del Gestore.

7. Nel caso di utenti potenzialmente destinatari del comma 6, ma stabilmente **residenti in istituti di cura/riposo senza scopo di lucro**, il potenziamento del servizio di raccolta del secco sarà garantito alla struttura ospitante. Per tali utenze non domestiche, la quota di rifiuto rientrante nel servizio potenziato, e per tale motivo non soggetta ad addebiti aggiuntivi, è calcolata considerando la produzione procapite di rifiuto secco relativo a ciascun utente rientrante nella casistica di cui al precedente comma 6, fatto salvo che la restante quota di rifiuto secco è soggetta alla tariffa ordinaria.

8. Nel caso in cui il superamento dei quantitativi compresi nella quota variabile derivi da uno scambio dei contenitori dotati di microchip tra due o più utenze, la sistemazione avverrà, previa la richiesta di entrambe le parti, dal conguaglio dell'ultima fattura.

9. Per i rifiuti **riciclabili** le utenze non domestiche "piccoli produttori" di cui all'art. 11 comma 3 lettera a, potranno conferire con eco tessera alle strutture multiutenza per ciascuna frazione **nei limiti indicati negli allegati tariffari.**

Art.10 Soggetti obbligati al pagamento

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 642 della L. 147/2013, è obbligato al pagamento della tariffa corrispettiva **chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani**. In caso di pluralità di possessori o detentori, ad esempio i componenti del nucleo familiare o più persone che usano in comune i locali o le aree stesse, ciascun possessore e/o detentore è obbligato al pagamento della tariffa con vincolo di solidarietà (art. 1292 del codice civile). Il medesimo **vincolo di solidarietà** permane in capo al proprietario dei predetti locali o aree anche in caso di detenzione degli stessi da parte di soggetti terzi (es. conduttore) in quanto non viene meno la sua qualità di possessore (art. 1140, comma 2, del Codice Civile). Nel caso di **cessione** dell'uso dell'immobile a qualunque titolo (per es. locazione, sub-affitto, comodato ecc...), il proprietario, o il titolare del contratto, deve tempestivamente darne comunicazione al Gestore affinché provveda al ritiro dell'attrezzatura per il conferimento e alla fatturazione del servizio fino alla data di restituzione. In assenza di comunicazione nei termini previsti dal Regolamento, il **proprietario o il titolare del contratto** se ne assume la **responsabilità solidale** con il subentrato e subentrante. Rimane comunque ferma la facoltà del Gestore di procedere all'**iscrizione diretta d'ufficio** dell'utenza a nome del proprietario o chi ne ha la legittima detenzione, qualora risultino soddisfatti i requisiti normativi previsti.

2. In caso di **utilizzi temporanei** di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tariffa

corrispettiva è dovuta dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

3. Nel caso di **sub-locazione o sub-concessione**, il soggetto obbligato in via principale al pagamento della tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione o concessione, fatto salvo il caso in cui l'utilizzatore proceda con l'intestazione dell'utenza.

4. Nel caso di utenza domestica abitata da due stati famiglia diversi (es. proprietario e affittuario, badante non inclusa nello stato famiglia) il vincolo di solidarietà in ordine al pagamento della tariffa si estende a tutti gli abitanti della stessa.

5. Il soggetto obbligato in via principale al **pagamento della tariffa** di regola è individuato:

 a. se trattasi di utenza domestica con **componenti residenti**: in colui che ha sottoscritto la comunicazione obbligatoria di attivazione del servizio o, in mancanza di tale comunicazione, con l'intestatario della scheda famiglia presso l'anagrafe comunale;

 b. se trattasi di utenza domestica con **componenti domiciliati**: in colui che ha sottoscritto la comunicazione obbligatoria di attivazione del servizio in quanto domiciliato nell'immobile;

 c. se trattasi di utenza domestica **priva di componenti residenti**: in colui che ha sottoscritto la comunicazione obbligatoria di attivazione del servizio o, in mancanza di tale comunicazione, nel proprietario dell'immobile o in colui che ha la legittima detenzione dello stesso, fatto salvo il soddisfacimento dei requisiti indicati all'art. 8 comma 5;

 d. se trattasi di **utenza non domestica**: in colui che ha sottoscritto la comunicazione obbligatoria di attivazione del servizio o, in mancanza di tale comunicazione, nel titolare o legale rappresentante dell'attività industriale, commerciale, artigianale e di servizi, ovvero nel caso di comitati o associazioni non riconosciute nel soggetto che li rappresenta o li dirige.

6. Nel caso di utenze aggregate come locali in **multiproprietà e centri commerciali** integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile della tariffa dovuta per i locali di uso comune e per i locali a uso esclusivo dei singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dalla regolarizzazione della posizione della tariffa corrispettiva per i locali e le aree in uso esclusivo.

7. In caso di utenze **condominiali**, i soggetti obbligati al pagamento della quota fissa e della quota variabile base della tariffa rimangono i singoli condomini, mentre il soggetto obbligato al pagamento della quota variabile per servizi aggiuntivi a domanda, che eccedono il servizio base, nei confronti del Gestore è l'amministratore condominiale, che procede poi alla ripartizione di competenza ai singoli condomini.

8. La raccolta presso le utenze aggregate è specificata nel "Regolamento Unico per il Servizio" all'art. 15.

9. Qualsiasi accordo verbale o contratto avente ad oggetto la traslazione dell'obbligo di pagare la tariffa è privo di effetti e non opponibile al Gestore.

Art.11 Struttura della Tariffa

1. La tariffa si articola in quattro voci:

 a. **quota fissa base:** determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti;

 b. **quota fissa per la cura del territorio:** a copertura dei servizi forniti ai singoli Comuni oltre il livello standard come i costi di spazzamento strade, decoro urbano, pulizia per eventi e manifestazioni laddove prevista;

 c. **quota variabile base:** rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi operativi di gestione. E' commisurata al costo effettivo del servizio base reso alla singola utenza, mediante l'attrezzatura prevista dal modello di raccolta in essere nel Comune stesso che permette l'accesso al servizio di raccolta rifiuti;

d. **quota variabile per servizi aggiuntivi a domanda**: commisurata ai costi dei servizi erogati su richiesta della singola utenza, che eccedono quelli ricompresi nel servizio base.

2. Ai fini tariffari sono individuate due tipologie d'utenza:

 a. **utenze domestiche**: destinate ad uso di civile abitazione, distinte in classi secondo il numero di componenti del nucleo familiare;

 b. **utenze non domestiche**: destinate ad usi diversi dalla civile abitazione, sperimentalmente classificate in un'unica categoria e distinte per fasce di superficie, fatti salvi gli ambiti tariffari nei quali il Consiglio di Bacino mantiene la classificazione nelle differenti categorie previste dal DPR 158/1999 con riguardo alla destinazione funzionale complessiva. Si distinguono ulteriormente in:

 - **"piccolo produttore"**, utenze che producono una limitata quantità di rifiuti urbani, paragonabile a quella prodotta da una famiglia media di 3 componenti per le quali è disponibile senza ulteriori addebiti la dotazione base di contenitori;

 - **"grande produttore"**, utenze che producono elevate quantità di rifiuto urbano. Di conseguenza richiedono servizi di raccolta aggiuntivi, che possono comprendere un maggior numero di contenitori, una maggiore volumetria e una frequenza di raccolta più elevata, rispetto ai servizi di base. Questi servizi aggiuntivi sono soggetti ai corrispettivi indicati negli allegati tariffari.

3. Secondo quanto disposto negli allegati tariffari, la tariffa può essere diversa nei casi di:

 a. passaggio a sistema di raccolta stradale per l'umido;

 b. sistema di raccolta stradale per tutte le frazioni di rifiuto già previsto dal modello di raccolta (attivo per l'intero territorio comunale o per porzioni di esso come indicato all'art. 18 comma 4 del "Regolamento Unico per il Servizio") o per adesione dell'interessato al sistema di conferimento stradale.

Art.12 Commisurazione della superficie

1. Per la determinazione della **superficie** si applicano le regole stabilite dall'art. 1, commi 645, 646, 647 e 648 della Legge n. 147/2013, ossia:

 a. fino all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 645 e 647 della predetta norma, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel **catasto edilizio urbano** assoggettabile alla tariffa è costituita da quella **calpestabile** dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani;

 b. per le altre unità immobiliari a destinazione non ordinaria la superficie assoggettabile alla tariffa è quella calpestabile;

 c. per l'applicazione della tariffa possono considerarsi valide le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

2. Ai fini della definizione della superficie assoggettabile a tariffa, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Gestore, può considerare come superficie assoggettabile alla tariffa quella pari all'**80% della superficie catastale** determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al DPR 138/1998.

3. In caso di variazioni o modifiche della superficie che intervengano successivamente alla data di approvazione del presente Regolamento i soggetti obbligati al pagamento della tariffa sono tenuti, nei termini previsti dall'art. 23, alla dichiarazione per l'immobile in oggetto:

 a. della superficie calpestabile, determinata secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento;

 b. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al DPR 138/1998, indicando i dati catastali, completi, dell'unità principale e di eventuali pertinenze, considerate nella determinazione della superficie catastale possibilmente allegando visura per le utenze non domestiche e planimetria aggiornate. Nella dichiarazione dovranno

obbligatoriamente venire indicati anche il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esiste.

4. La superficie calpestabile dei locali viene determinata sul filo interno dei muri. La superficie delle aree scoperte viene misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. Per il calcolo della superficie complessiva, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano, e quelle superiori sono arrotondate al metro quadrato.

5. Per le **utenze non domestiche** che producono rifiuti urbani, in sede di comunicazione obbligatoria viene richiesta la descrizione dell'**attività svolta**, con riguardo alla **destinazione funzionale complessiva** dell'unità. Rimane facoltà del Gestore, in sede di istruttoria, qualora necessario, procedere con la richiesta di ulteriore documentazione come ad esempio la visura camerale al fine di verificare la tipologia dei rifiuti prodotti. È fatto obbligo al Gestore di registrare le utenze in base alle categorie del DPR 158/1999 per tutti gli ambiti tariffari.

6. Per gli immobili ad **uso promiscuo**, adibiti sia ad uso domestico che ad attività economica e professionale, la tariffa genera distinti obblighi tariffari in base alla destinazione d'uso dei **locali**. Nello specifico, la superficie occupata abitualmente dall'attività economica viene tassata come utenza non domestica, mentre i restanti spazi rientrano nella tariffa domestica.

7. Nell'impossibilità di disporre delle superfici imponibili, si applicano presuntivamente, per le utenze domestiche, le **superfici medie d'ambito**, salvo conguaglio dell'ultimo periodo fatturato e, per le utenze non domestiche, quanto disposto negli allegati tariffari.

Art.13 Esclusioni superfici

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 649, primo periodo, della L. 147/2013 **non sono** in nessun caso **assoggettabili** a tariffa i locali e le aree, chiaramente e precisamente delimitate, ove si formano in via continuativa e prevalente **rifiuti speciali**, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine:

 a. in sede di attivazione della fornitura rifiuti, il titolare dell'utenza non domestica e/o la persona delegata deve presentare **documentazione** come l'attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di trattamento dei rifiuti urbani e speciali. In alternativa può presentare copia MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) o estratto del RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti);

 b. la **quantità di rifiuti urbani** prodotta viene determinata prioritariamente attraverso misurazioni puntuali, anche semplificate, dirette o indirette;

 c. il requisito della **prevalenza** si considera soddisfatto quando la quantità di rifiuti speciali prodotti risulti superiore al 50% del totale dei rifiuti prodotti (urbani e speciali) nelle predette aree.

2. Le aree o locali destinate specificamente alla produzione e attività di **lavorazione industriale** sono generative di rifiuti speciali e, come tali, sottratte al prelievo tariffario. Parimenti rimangono escluse dal computo della superficie assoggettabile a tariffa, le aree dei **magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegate** all'esercizio dell'attività produttiva di rifiuti speciali, occupata da materie prime e/o merci la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali. Il Gestore tuttavia si riserva in qualsiasi momento di verificare le informazioni rese e/o i dati rendicontati e di richiedere eventuale nuova documentazione a conferma delle aree escluse dalla corresponsione della Tariffa.

3. Non sono assoggettabili a tariffa i locali e le aree o parti di essi, purché ben delimitati, che **non sono suscettibili di produrre rifiuto urbano** per loro caratteristiche (natura o assetto delle superfici) o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (uso delle superfici) o perché risultano in obiettive e permanenti condizioni di mancato utilizzo. L'onere della prova rimane in carico al proprietario o al conduttore dell'immobile.

4. Ferme restando le condizioni indicate all'art. 8 comma 5 del presente Regolamento, si configurano come **inidonei a produrre rifiuti urbani** le unità immobiliari che presentano una o più delle caratteristiche di seguito indicate:

 a. le unità immobiliari adibite a **pertinenze agricole**, come da evidenze catastali;

b. le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate **licenze**, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento purché non utilizzate: la presenza della **residenza anagrafica** rende in ogni caso le unità immobiliari **assoggettabili a tariffa**;

c. le unità immobiliari adibite a **culto** in senso stretto, fatte salve le aree adibite a locali accessori e di servizio, bagni e superfici destinate al pubblico dove non vengono svolte funzioni religiose;

d. le unità immobiliari **inagibili**, ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione;

e. le unità immobiliari, o parti di esse, adibite a cabine elettriche, telefoniche, centrali termiche o altri impianti tecnologici non produttivi di rifiuti urbani;

f. locali di essiccazione, stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

g. le unità immobiliari **impraticabili** o in **abbandono**, non soggette a manutenzione di cui si dimostri il permanente stato.

5. Inoltre, si presumono **non assoggettabili a tariffa** le porzioni di unità immobiliari aventi le seguenti **caratteristiche**:

 a. studi per tatuaggi e piercing, sale operatorie, ambulatori medici (limitatamente alle zone in cui vengono prodotti rifiuti sanitari), laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

 b. parti di impianti sportivi, palestre e sale da ballo riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico-sportiva (competitiva e amatoriale); sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoio, servizi igienici e simili e le superfici destinate al pubblico e ai servizi;

 c. parcheggi su area scoperta aventi carattere pertinenziale, nonché le aree di manovra dei parcheggi coperti e/o su area scoperta ma non aventi carattere pertinenziale;

 d. locali aventi altezza media inferiore a 1,70 metri;

 e. aree scoperte pertinenziali o accessorie compresi porticati, balconi, poggioli e simili;

 f. aree in cui vengono prodotti SOA (sottoprodotti di origine animale) come pescherie, taglio carne e macellerie.

6. Ai fini dell'applicazione della tariffa a carico degli esercenti la **distribuzione di carburanti**, sono escluse dalla commisurazione della superficie imponibile:

 a. le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;

 b. le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;

 c. le aree visibilmente adibite in via esclusiva ad accesso/uscita e parcheggio dei veicoli dall'area di servizio.

7. Le circostanze di **esclusione** o **riduzione** della superficie assoggettabile devono essere indicate al momento della comunicazione obbligatoria di attivazione del servizio o di sue variazioni ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali ed aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

8. In sede di attivazione o variazione delle superfici deve essere prodotta una dettagliata **planimetria** dall'utenza, con l'indicazione della **destinazione funzionale di ciascuna area o locale**, e per le casistiche relative al comma 1 devono essere indicati i codici EER ivi prodotti, sia di rifiuto urbano che speciale, con la stima della quantità annue prodotte, l'elencazione delle specifiche superfici per cui si chiede la detassazione con allegato il conteggio previsto dai meccanismi di cui ai commi citati.

9. L'onere della prova e della comunicazione dell'inidoneità a produrre rifiuti urbani e/o della produzione di rifiuti speciali rimane in capo all'utenza che intende avvalersene.

Art.14 Nucleo familiare

Per la determinazione dei componenti il nucleo familiare si applicano le regole che seguono:

1. Per i **nuclei residenti**, si considerano "residenti" i nuclei familiari che hanno stabilito la propria **dimora abituale** nell'immobile e risultano iscritti all'ufficio anagrafe del Comune.

 Il numero degli occupanti è determinato sulla base delle **risultanze anagrafiche**. Se nell'abitazione coesistono più nuclei anagrafici (come risultanti dallo stato di famiglia), questi vengono sommati e considerati un'unica utenza ai fini tariffari.

 In ogni caso viene conteggiato nel nucleo familiare l'eventuale **convivenza** di persone **non residenti e/o domiciliate** nell'utenza: è fatto pertanto obbligo di dichiarare tale circostanza nella comunicazione obbligatoria di attivazione dell'utenza o, se successiva, nella comunicazione di variazione nel termine di 90 giorni dal suo inizio.

2. Per i **nuclei domiciliati** si considerano "domiciliati" coloro che, pur non avendo la residenza anagrafica nell'immobile, vi dimorano **stabilmente** per motivi di lavoro, studio o locazione abitativa. I soggetti domiciliati vengono equiparati ai residenti qualora dimostrino la stabilità della dimora presentando idonea comunicazione al Gestore.

 Per ottenere l'equiparazione è necessario allegare alla comunicazione obbligatoria documenti probatori quali:

 a. regolare contratto di locazione (di durata superiore ai 6 mesi);

 b. contratto di lavoro o attestazione del datore di lavoro;

 c. certificato di iscrizione a corsi di studio o università.

 La suddetta dichiarazione ha validità dal 01.01 al 31.12 e dovrà essere riproposta a cura dell'utente di anno in anno, entro il 31.01 dell'anno successivo a quello di riferimento.

 In assenza di tale documentazione, o per permanenze inferiori ai 6 mesi, si applicano le regole previste per i nuclei non residenti.

3. Per i **nuclei non residenti**, si considerano "non residenti" i soggetti che possiedono o detengono locali a uso abitativo (ad esempio, seconde case, case vacanze, immobili a disposizione) senza avervi né residenza anagrafica né domicilio stabile documentato.

 Per queste utenze, non essendo possibile rilevare il numero esatto degli occupanti, si applica un **nucleo forfettario** di **3 componenti** (pari alla media dei componenti delle utenze domestiche dell'ambito territoriale). Tale criterio si applica anche agli immobili locati per brevi periodi (inferiori ai 6 mesi), come le locazioni turistiche e l'uso foresteria. Anche nel caso in cui si rilevi il numero esatto degli occupanti residenti, all'utenza intestata a un soggetto non residente verrà applicata la tariffa non residente, salva la possibilità dei soggetti residenti di volturare l'utenza a proprio nome.

4. Per le **locazioni uso foresteria**, nel caso di immobili concessi in locazione ad uso foresteria intestati a persone giuridiche (aziende, società, enti) per l'alloggio ai proprio dipendenti o collaboratori, si applica sempre il criterio dei nuclei non residenti, ovvero il calcolo forfettario di 3 componenti. Tale criterio si applica a prescindere dal numero effettivo degli occupanti e anche qualora i dipendenti occupanti risultino residenti presso l'immobile, prevalendo la natura strumentale e transitoria del contratto intestato a persona giuridica.

5. Il numero dei componenti può essere ridotto se l'utente dimostra, con specifica richiesta, che uno o più membri residenti vivono **stabilmente altrove**, presentando documentato stabile, per i seguenti casi:

 a. per causa di forza maggiore (lungodegenza in clinica, affido di minore, detenzione carceraria);

b. permanenza in casa di riposo, case protette, comunità di recupero;

c. forze dell'ordine con obbligo di dimora in caserma;

d. utenti che attestino il domicilio altrove con sentenze del tribunale;

e. domicilio all'estero o fuori regione per almeno 6 mesi (ad esempio, contratto di lavoro, studio).

6. Se il **nucleo residente** nell'immobile risulta **assente** per i casi citati al comma 5, viene mantenuta la quota fissa e viene esclusa la quota variabile base della tariffa, con la restituzione dell'attrezzatura necessaria per il conferimento dei rifiuti (contenitori e eco tessera). L'eventuale richiesta di attrezzature (contenitori e eco tessera) comporta l'applicazione della quota variabile base e il ripristino dei componenti residenti. Eventuali servizi a domanda verranno erogati a fronte del pagamento dei corrispettivi indicati negli allegati tariffari, a partire dalla prima chiamata.

7. L'onere della comunicazione, autocertificazione e/o produzione documentale delle circostanze che giustificano e comprovano le esclusioni di cui al comma 5 rimane a carico dell'utenza che intende avvalersene: la deroga alle risultanze anagrafiche decorre dal momento del suo verificarsi se comunicata nel termine di cui all'art. 23 ovvero dalla data della comunicazione se comunicata successivamente. Nel caso della lettera e, del precedente elenco, se la **documentazione** prodotta a dimostrazione di **domicilio diverso** dalle risultanze anagrafiche ha una durata indeterminata l'esclusione dal computo è **riconosciuta** al massimo per **un anno** dalla data della richiesta e deve essere riproposta a cura dell'intestatario della comunicazione obbligatoria di anno in anno, pena la decadenza degli effetti della stessa.

8. Le variazioni che intervengono in corso d'anno, hanno effetto dal giorno di variazione registrato all'anagrafe se comunicate al Gestore dall'ufficio anagrafe.

9. Le variazioni che intervengono in corso d'anno, che l'utente è tenuto a comunicare al Gestore, hanno effetto:

 a. dal giorno del loro verificarsi, se la comunicazione obbligatoria è effettuata tempestivamente, ossia entro il termine di cui all'art. 23 (90 giorni);

 b. dal giorno della comunicazione, se la comunicazione obbligatoria è effettuata successivamente a tale termine e sempre che si tratti di variazione che comporti un vantaggio tariffario per l'utente; diversamente, la variazione decorre comunque dal giorno del suo verificarsi.

 Le variazioni che intervengono nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la tariffa (variazione della composizione del nucleo familiare, variazioni delle superfici dei locali e aree scoperte, variazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, variazioni del servizio reso) vengono contabilizzate nella prima bollettazione utile.

10. L'**irreperibilità** di un componente comporta la conseguente variazione del nucleo familiare dall'inizio dell'istruttoria di irreperibilità eseguita dal Comune se conosciuta o, in mancanza, un anno prima della comunicazione di irreperibilità ricevuta.

TITOLO II - RIDUZIONI TARIFFARIE

Art.15 Riduzioni su richiesta per utenze domestiche e non domestiche

1. Le riduzioni tariffarie sono riconosciute solamente **su richiesta motivata e documentata** della parte interessata ed operano a decorrere dalla data della richiesta, o dalla data di decorrenza dell'obbligo tariffario se fatte contestualmente alla comunicazione obbligatoria di attivazione del servizio. Le domande incomplete non producono effetto fino ad avvenuta completa integrazione di tutti i dati necessari.

2. **Riduzione per distanza punto di raccolta**

 a. Nelle zone in cui il **servizio di raccolta non è effettuato**, è dovuta una riduzione pari al **60% dell'intera tariffa**, in funzione della distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, considerata la zona di appartenenza, secondo il modello di raccolta già definito, escluso il sistema misto di cui

all'art. 9 comma 1 lettera c;

b. Il servizio di raccolta si considera non effettuato, ai sensi del presente Regolamento, quando il servizio viene erogato ad una distanza superiore a **500 metri per il servizio porta a porta**, o **1,5 km nel caso di servizio stradale** (isole ecologiche stradali o aree H24 multiutenza), calcolata considerando il percorso più breve, di strada pubblica, dal limite della proprietà.

3. **Riduzione per mancato svolgimento del servizio per gravi motivi**

a. In caso di **mancato svolgimento del servizio** oppure di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione per **motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti** organizzativi che determinino una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, alle utenze coinvolte è riconosciuta una riduzione dell'intera tariffa pari all'**80%**, rapportato al periodo di interruzione del servizio.

4. **Riduzione per autocompostaggio**

a. Alle utenze **domestiche residenti e non domestiche** che effettuano l'autocompostaggio in conformità al "Regolamento Unico per il Servizio" all'art. 21, è riconosciuta una riduzione della quota variabile base in ragione dei minori costi sostenuti dal servizio pubblico per effetto del mancato conferimento di rifiuti organici. La riduzione per autocompostaggio è applicata su **richiesta** dell'utente, secondo le modalità previste nella delibera tariffaria, nella quale lo stesso attesta e si impegna a compostare tutta la frazione organica prodotta e consente esplicitamente le verifiche ed i controlli da parte del Gestore. Contestualmente alla richiesta deve essere restituito, ove già consegnato, il contenitore per la raccolta della frazione umida.

b. La riduzione avrà decorrenza, per l'adesione, dalla data di variazione, se comunicata entro i tempi previsti dalla normativa vigente (90 giorni solari), o dalla data di presentazione della richiesta, se successiva a tale termine. In caso di rinuncia, per la raccolta porta a porta la variazione andrà a decorrere dalla data di consegna del contenitore; per il conferimento stradale, dalla data di variazione se comunicata entro i tempi previsti dalla normativa vigente, o dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

Art.16 Riduzioni su richiesta solo per utenze domestiche

1. **Riduzione per nuclei over 70**

Le utenze domestiche residenti con **nucleo composto da 1 o 2 componenti di età superiore ai 70 anni**, la cui **abitazione supera i 120 mq, con ISEE entro i 20.000 euro,** possono presentare domanda al Comune, per ottenere le riduzioni della tariffa fissa base e variabile, come definita dall'articolazione tariffaria. La riduzione ha validità dal giorno di presentazione della domanda e deve essere ripresentata annualmente. Il Gestore applica la riduzione in automatico se ne ha già usufruito l'anno precedente, ma l'utente deve presentare una nuova istanza per confermare il possesso dei requisiti. In assenza di rinnovo o in caso di perdita dei requisiti, la riduzione si intende revocata con effetto dal 31 dicembre dell'annualità precedente.

2. **Riduzione pensionati AIRE**

In conformità alla previsione dell'art. 1, comma 48, L. 178/2020 è applicata una riduzione di due terzi alla tariffa dovuta per il possesso da parte di **soggetti non residenti nel territorio dello Stato Italiano** che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, di immobili adibiti a uso abitativo, non locati o dati in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, limitatamente ad una sola unità immobiliare. Per tali utenze si considera un nucleo familiare pari a 3 componenti come previsto dall'art. 14 comma 3 (nuclei non residenti).

3. **Riduzione per utenza domestica residente temporaneamente non utilizzata**

Nel caso di locali adibiti a civile abitazione e di norma stabilmente occupati (ovvero occupati per non meno di sei mesi anche non consecutivi) da utenti residenti, che siano **temporaneamente chiusi o l'uso sia sospeso** per un periodo prolungato (di almeno **60 giorni consecutivi**) viene riconosciuta una riduzione calcolata sulla quota variabile base, rapportata al periodo di non utilizzo dei locali prendendo come base le tariffe approvate.

4. **Riduzione immobili a disposizione**

 a. Nel caso di immobili a disposizione predisposti all'uso abitativo, **occupati per meno di 30 giorni annui anche non consecutivi**, e posti in territori nei quali è attivo il **servizio porta a porta o stradale ad accesso controllato integrale**, se l'utenza rinuncia al servizio e restituisce le attrezzature (contenitori e eco tessera) messe a disposizione dal Gestore, è soggetta al pagamento della sola quota fissa (base e per la cura del territorio). La quota fissa di tali utenze è calcolata considerando un nucleo familiare pari a 3 componenti come previsto al come previsto dall'art. 14 comma 3 (nuclei non residenti).

 b. Nel caso di **immobili non abilitati all'uso abitativo** (esempio garage), su richiesta dell'utente, che ne certifica la destinazione d'uso, si considera la metratura quale aggiuntiva rispetto all'immobile residenziale principale. Senza questa comunicazione, tali immobili sono considerati utenze non residenti. In quest'ultimo caso, vengono applicate le sole quote fisse, se previste, considerando un nucleo familiare pari a 3 componenti come previsto dall'art. 14 comma 3 (nuclei non residenti).

 c. L'eventuale richiesta di **attrezzature** (contenitori e eco tessera) comporta l'applicazione della quota variabile base. Eventuali servizi a domanda vengono erogati a fronte del pagamento dei corrispettivi indicati negli allegati tariffari, a partire dalla prima chiamata.

5. Le riduzioni tariffarie di cui al comma 3 del presente articolo e di cui al comma 4 dell'art. 15 non possono cumulativamente superare il **40% dell'intera tariffa.**

Art.17 Riduzioni su richiesta solo per utenze non domestiche

1. **Riduzione immobili non domestici non occupati**

 a. Gli immobili predisposti all'uso non domestico ma in cui, in via permanente, non viene esercitata un'attività economica o istituzionale sono soggetti al pagamento della s**ola quota fissa e quota fissa per la cura del territorio**, se l'utenza rinuncia al servizio e restituisce le attrezzature (contenitori e eco tessera) messe a disposizione dal Gestore. L'eventuale richiesta di attrezzature (contenitori e eco tessera) comporta l'applicazione della quota variabile base.

 b. Eventuali servizi aggiuntivi a domanda vengono erogati a fronte del pagamento dei corrispettivi indicati negli allegati tariffari, a partire dalla prima chiamata.

2. **Riduzione per uso stagionale ai fini non domestici**

 Nel caso di locali, diversi dalle abitazioni, e/o aree scoperte adibite ad **uso stagionale** o, comunque, ad uso non continuativo ma ricorrente viene riconosciuta una riduzione della quota variabile base e della quota variabile per servizi aggiuntivi a domanda, calcolata proporzionalmente ai giorni di utilizzo effettivo nell'anno di competenza. Al fine del presente comma l'uso stagionale o non continuativo deve essere **pari o superiore a 150 giorni**, anche non consecutivi nell'anno solare. Nel periodo dichiarato di inattività, l'utenza non domestica si impegna a non conferire alcun rifiuto urbano, il Gestore si riserva di controllare che detta prescrizione venga assolta. La richiesta di riduzione va presentata entro il 31/01 dell'anno successivo a quello per cui si chiede la riduzione e verrà riconosciuta nella prima fatturazione utile.

3. **Riduzioni per cantieri stradali su autorizzazione comunale**

 Per le utenze non domestiche **prospicienti cantieri stradali entro 200 mt**, che limitino o impediscano l'esercizio ordinario delle attività continuativamente oltre 30 giorni, è riconosciuto un abbattimento della parte variabile (base e per servizi aggiuntivi a domanda) in misura proporzionale ai giorni di chiusura del tratto stradale. Il Comune con apposita delibera individua le utenze beneficiarie e i giorni di chiusura.

4. Le riduzioni tariffarie di cui al comma 2 e 3 del presente articolo e di cui al comma 4 dell'art. 15 non possono cumulativamente superare il **40% dell'intera tariffa.**

Art.18 Servizi straordinari a domanda

1. Per produzioni di rifiuti urbani peculiari per frequenza, quantità, qualità o non disciplinate altrimenti nel presente

Regolamento in occasione di eventi, fiere e manifestazioni varie, il Gestore può effettuare servizi di raccolta e pulizia **straordinari**, secondo quanto definito dall'art. 28 comma 3 e 4 del "Regolamento Unico per il Servizio":

a. per gli **eventi** per i quali i costi del servizio ricadono all'interno del piano finanziario, su richiesta del Comune al Gestore entro i termini fissati per la presentazione del Piano Annuale delle Attività (PAA), il corrispettivo è determinato in modo tale da assicurare la copertura integrale dei costi del servizio e rientra all'interno della componente tariffaria "quota fissa per la cura del territorio" di cui all'art. 11 comma 1 lettera b.

b. per le altre tipologie di **eventi,** il Gestore trasmette la quantificazione del corrispettivo al titolare dell'evento, determinata in modo tale da assicurare la copertura integrale dei costi del servizio. Nel caso in cui a fine evento vi fosse la necessità di servizi di pulizia ulteriori rispetto alla dotazione di contenitori concordata, il Gestore provvede alla fatturazione del servizio quantificato, secondo quanto definito dal "Prezziario dei servizi a misura" allegato al Piano Annuale delle Attività.

2. Soggetto obbligato al pagamento della tariffa, di cui alle casistiche del comma 1 lettera b del presente articolo, è l'organizzatore dell'evento o dell'iniziativa, o in sua assenza, il soggetto titolare della concessione o del permesso per l'occupazione dello spazio.

Art.19 Autonomo avvio a riciclo o recupero

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 649, secondo periodo, della L. 147/2013, la quota variabile base della tariffa non è dovuta per le quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver **avviato al riciclo** mediante idonea **documentazione** rilasciata dal soggetto responsabile della gestione dei rifiuti (attestazione dell'impianto di trattamento). Tale documentazione deve essere **presentata annualmente** a consuntivo, **entro il 31 gennaio** dell'anno solare successivo a quello per il quale si chiede il riconoscimento della riduzione, secondo le modalità di trasmissione e la modulistica individuate dal Gestore. La documentazione pervenuta oltre il termine non produrrà effetto. Il Gestore potrà richiedere della documentazione integrativa indicando un nuovo termine per la presentazione. La rimodulazione per avvio a riciclo interviene esclusivamente sulla componente variabile, a cui si applica una riduzione sulla base del rapporto tra quantità annua di rifiuto urbano avviato al riciclo e quantità di rifiuto effettivamente o presuntivamente conferito (a seconda che siano o meno attivati sistemi puntuali di rilevazione) salvo quanto espressamente indicato nella delibera tariffaria. Il mancato ritiro delle attrezzature da parte dell'utente per la raccolta domiciliare, comprese nel servizio base, non esclude il pagamento della tariffa variabile base, fatte salve le istanze di cui all'art. 17 comma 1.

2. Le utenze non domestiche che intendano **avviare a recupero** tutti i propri rifiuti urbani al di **fuori del servizio pubblico**, in conformità alla previsione dell'art. 238, comma. 10, D.Lgs. 152/2006, sono tenute a comunicare formalmente tale scelta al Gestore del servizio pubblico entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1 gennaio dell'anno solare successivo. Entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo a quello per il quale si chiede il riconoscimento della riduzione, tutte le utenze uscite dal servizio pubblico sono tenute a comunicare al Gestore le tipologie e i quantitativi di rifiuto urbano autonomamente gestiti. La comunicazione per avvio a recupero è valida anche come comunicazione di variazione dell'utenza ai sensi dell'art. 23.

3. Alla comunicazione preliminare di uscita dal servizio pubblico deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, relativa almeno alle seguenti informazioni:

 a. la **durata**, non inferiore a **due anni**, per cui si intende esercitare l'opzione di autonomo avvio a recupero dei propri rifiuti urbani;

 b. la tipologia (in base al codice EER) ed i quantitativi (stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente) dei rifiuti da avviare a recupero;

 c. l'esistenza di uno o più accordi contrattuali con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti urbani.

 L'efficacia della comunicazione è subordinata alla restituzione di tutte le attrezzature in dotazione per la raccolta dei rifiuti, da effettuarsi entro il 31 dicembre dell'anno di richiesta preliminare.

4. Dette utenze, purché comprovino mediante attestazione rilasciata dal/i soggetto/i che ha/hanno effettuato l'attività

di recupero dei loro rifiuti urbani, sono escluse per intero dalla sola corresponsione della componente variabile della tariffa. Rimane impregiudicata l'applicazione della quota fissa base e fissa per la cura del territorio (dove prevista). Al fine di incentivare i comportamenti virtuosi, la parte variabile viene esclusa in via previsionale a favore di tutti i soggetti in regola con il pagamento della tariffa, per essere conguagliata sulla base dell'effettiva rendicontazione, nel primo avviso di pagamento emesso successivamente alla sua presentazione. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente Regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Gestore provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono presentare apposita richiesta al Gestore entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. Una diversa decorrenza può essere concordata col Gestore qualora non pregiudichi il regolare svolgimento del servizio pubblico ed è subordinata alla copertura dei costi di riattivazione dell'utenza definita dal Gestore.

6. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di **avviare a riciclo** i propri rifiuti urbani in conformità alla previsione contenuta nell'art. 1, comma 649, secondo periodo, della L. 147/2013: in tal caso trovano applicazione le disposizioni del comma 1 del presente articolo.

7. Le utenze non domestiche che esercitano l'opzione prevista dall'art. 238, comma 10, D.Lgs. 152/2006 ovvero che si avvalgono della facoltà prevista dall'art. 1, comma 649, secondo periodo della L. 147/2013, hanno l'obbligo di rendicontare i **quantitativi dei rifiuti urbani** avviati a recupero e/o a riciclo nell'anno precedente mediante un'autocertificazione ex DPR 445/2000 contenente i quantitativi **annuali** dei predetti rifiuti, distinti per codice EER, e l'attestazione dell'impianto di destino da produrre al Gestore del servizio pubblico **entro il 31 gennaio** dell'anno successivo secondo le modalità di trasmissione individuate dallo stesso. In caso di documentazione incompleta ma pervenuta nei termini, il Gestore potrà chiedere integrazioni indicando un termine per la loro presentazione, comunque non superiore a 30 giorni.

8. Le utenze non domestiche che si avvalgono di una delle facoltà previste dal presente articolo rimangono comunque soggette all'obbligo di raccolta differenziata dei propri rifiuti in conformità del presente Regolamento e del "Regolamento Unico per il Servizio", nonché al potere di controllo sulle informazioni rese e/o sui dati rendicontati (es. coerenza sui pesi effettivamente conferiti e verifica dell'avvenuto riciclo/recupero).

9. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 30 giugno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

10. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nelle more di una disciplina normativa e/o amministrativa della materia nazionale e/o regionale: pertanto, in caso di sopravvenienza di disposizioni legislative e/o amministrative che regolino in tutto o in parte la materia cesseranno di produrre effetto le corrispondenti disposizioni del presente articolo.

Art.20 Agevolazioni riconosciute dal Comune e dal Consiglio di Bacino

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 660 della L. 147/2013, può deliberare delle agevolazioni che devono essere iscritte in **bilancio comunale** come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

2. Il Comune deve comunicare al Gestore entro il 31 gennaio di ogni anno, ovvero in corso d'anno per specifici casi, i nominativi ovvero i criteri di individuazione degli utenti ai quali intende sostituirsi.

3. Il Consiglio di Bacino si riserva di deliberare ulteriori agevolazioni e riduzioni rispetto a quelle già previste dal presente Regolamento, trasmettendo comunicazione al Gestore.

TITOLO III - ALTRE TARIFFE

Art.21 Scuole Statali

1. La tariffa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari,

secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinata dall'art. 33-bis del DL 248/2007 (convertito dalla L. 31/2008).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente dovrà essere versata al Gestore e sottratta dal costo che deve essere coperto con la tariffa corrispettiva.

Art.22 Tariffa per mercati e altre occupazioni temporanee

1. La tariffa corrispettiva relativa alle occupazioni temporanee di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, anche realizzati in strutture attrezzate, è sostituita dal canone di concessione di cui all'art. 1, commi 837-843, della L. 160/2019 (c.d. canone mercatale), di cui costituisce una componente.

2. Per il riversamento della componente rifiuti di cui al comma 1, il Gestore emette apposita fattura al Comune con cadenza annuale: trattandosi di un corrispettivo per il servizio prestato, le fatture saranno assoggettate ad iva e tributo provinciale e saranno aggiornate in base all'adeguamento tariffario deliberato.

3. E' fatto obbligo da parte del Comune trasmettere al Gestore le informazioni necessarie ad aggiornare le componenti di cui ai commi precedenti, come previsto anche dall'art. 6 comma 1.

TITOLO IV - ADEMPIMENTI E RISCOSSIONE

Art.23 Obbligo della comunicazione

1. Ciascun soggetto obbligato al pagamento come individuato dal precedente art. 10, ai fini della fruizione del servizio rifiuti e del conseguente pagamento della tariffa è obbligato a presentare apposita comunicazione, denominata **comunicazione obbligatoria**, contenente i dati necessari alla determinazione del rapporto obbligatorio e, in particolare: il numero di componenti anche se diversi dai residenti e dimoranti stabilmente, la superficie calpestabile, i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile, il numero dell'interno ove esistente ed il numero telefonico dell'intestatario dell'utenza, ove esistente. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate dall'obbligato principale o da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o da loro incaricati muniti di apposita delega scritta. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta, se richiesta. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della tariffa deve darne esplicita comunicazione.

2. La comunicazione obbligatoria è dovuta per l'attivazione, la variazione e la cessazione dell'occupazione o detenzione: in caso di **attivazione**, essa va presentata entro **30 giorni** dal verificarsi dell'evento; in caso di **variazione** o **cessazione**, entro **90 giorni** dal verificarsi dell'evento, e produce effetto fino a nuova comunicazione o accertamento.

3. Le **richieste di variazione del servizio** che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine dei 90 giorni, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine; le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. La richiesta di accesso al **potenziamento del servizio di raccolta per il rifiuto secco residuo** produce effetto dal verificarsi del presupposto se presentata entro 90 gg dallo stesso. Se presentato oltre tale termine produce effetto dal giorno della presentazione

4. Le comunicazioni dovranno essere effettuate presso gli **sportelli** del Gestore oppure per via telematica secondo le istruzioni previste, utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Gestore, da compilare in ogni loro parte, o con autocertificazione in carta libera contenenti tutti i dati richiesti nel corrispondente modello.

5. La comunicazione non idonea ad identificare il soggetto dichiarante, il proprietario dell'immobile, o gli estremi dell'utenza, o i dati che determinano l'ammontare della tariffa o comunque gravemente incompleta o priva dei requisiti indicati al DPR 445/2000, è nulla. In caso di comunicazione incompleta o infedele, l'obbligo di presentazione si intende assolto fermo restando l'imputabilità al dichiarante delle conseguenze derivanti dai dati mancanti o infedeli.

6. La comunicazione di cessazione, se presentata entro i termini, produce effetto dalla data di cessazione

dell'occupazione o conduzione dichiarata. Dalla stessa data l'utente si obbliga a mettere a disposizione i contenitori forniti dal Gestore per il ritiro. Quando l'evento viene dichiarato tardivamente la comunicazione di cessazione produce effetto dalla data di presentazione, salvo il caso in cui sia sorta altra obbligazione tariffaria per comunicazione dell'utente subentrato o per acquisizione d'ufficio dell'informazione medesima. In tale ultima ipotesi la comunicazione tardiva produce effetto dalla data di attivazione del subentrante.

7. In caso di omissione, comunicazione obbligatoria infedele o ritardo della comunicazione obbligatoria per l'attivazione, variazione e cessazione dell'utenza, verranno applicate le **penalità** di cui all'art. 33.

Art.24 Autocertificazione o dichiarazione sostitutiva

1. Fatti salvi i casi in cui il presente Regolamento richiede idonea o specifica documentazione, ogni dichiarazione contenente dati personali o fatti a conoscenza della persona dichiarante, può essere resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo i requisiti previsti nel DPR 445/2000.

Art.25 Riscossione ordinaria

1. In conformità alla previsione dell'art. 1, comma 668, L. 147/2013 l'applicazione e la riscossione della tariffa competono al Gestore del servizio.

 Per ogni annualità di servizio verranno emesse **almeno due fatturazioni.**

2. I criteri ordinari per la definizione dei termini di pagamento sono:

 a. scadenza del pagamento della prima rata non prima di 30 giorni dall'emissione;

 b. scadenza per il pagamento della rata successiva non prima di 60 giorni dalla data prevista per il versamento della precedente.

3. Per ciascuna emissione, sarà prevista un'unica scadenza di pagamento, per importi inferiori a 100 euro.

4. Per garantire il rispetto di tali criteri il Gestore indica in fattura un termine certo entro il quale effettuare il pagamento sia per la prima rata che per le successive.

5. Il termine per il pagamento non può essere inferiore a 30 giorni dall'emissione della fattura, tranne nei casi di rischio di insolvenza o di frode.

6. Per i servizi cessati non vengono addebitati/accreditati importi compresi tra **+/- 10 euro**.

Art.26 Messa in mora, riscossione attiva e provvedimenti conseguenti

1. Qualora il soggetto obbligato non provveda al pagamento della tariffa entro i termini previsti, il Gestore emette un **sollecito bonario di pagamento**, successivamente può emettere un sollecito avente valore di messa in mora in cui indica il termine ultimo entro il quale provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione del pagamento.

2. Qualora l'atto di messa in mora e/o le modalità procedurali applicate dal Gestore non risolvano la posizione debitoria, il Gestore provvede alla **riscossione coattiva** mediante il recupero stragiudiziale, giudiziale, l'ingiunzione fiscale rinforzata *ex* R.D. 639/1910, il ruolo attraverso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione nonché gli altri strumenti idonei e previsti dalla normativa vigente.

3. In caso di **mancato pagamento** di quanto dovuto, e il credito sia già stato oggetto di messa in mora, il Gestore può **non dar seguito a richieste** di ulteriori servizi aggiuntivi a domanda da parte del cliente.

4. In caso di mancato pagamento di quanto dovuto, il Gestore può inoltre, previa diffida e congruo preavviso, **sospendere la fornitura** dei servizi eccedenti il servizio base, senza creare rischi o pericoli per l'uomo o l'ambiente salvaguardando l'igiene e la pulizia del territorio. L'intero servizio sarà ripristinato dopo che l'utente abbia dimostrato l'avvenuto pagamento di tutte le fatture scadute e delle eventuali spese relative alle procedure di recupero crediti intraprese.

5. Le spese sostenute per il recupero dei crediti nei confronti degli utenti morosi sono poste a carico degli stessi.

Art.27 Interessi

1. In caso di pagamento in ritardo rispetto alla scadenza, il Gestore addebita gli interessi di mora (art. 1224 Codice Civile) pari al tasso legale incrementato di due punti percentuali. Gli interessi vengono di norma addebitati nella prima fattura utile.

2. Alle situazioni debitorie/creditorie legate al regime di prelievo in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si applicano gli interessi sopra definiti.

Art.28 Recupero spese

1. Le spese sostenute per il recupero dei crediti nei confronti degli utenti che non provvedono al pagamento della tariffa con le modalità previste dall'art. 25, nonché le spese sostenute per l'attività di accertamento e applicazione delle sanzioni ed interessi di mora previste dal presente Regolamento sono addebitate all'utente stesso.

2. Per l'invio dei **solleciti** di pagamento è previsto l'addebito di un costo fisso pari a **5 euro**. Nel caso di invio tramite **raccomandata A/R** l'importo è pari a **10 euro**.

3. Sono inoltre addebitate a chi si è reso responsabile della violazione le spese necessarie per la rimozione dei rifiuti, la pulizia ed il ripristino dei luoghi che si sia resa necessaria a causa del comportamento illecito sanzionabile ai sensi della legge o del presente Regolamento.

Art.29 Rateizzazione dei crediti

1. Il Gestore è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui all'art. 25:

 a. agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;

 b. a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente Territorialmente Competente;

 c. qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.

2. La richiesta di **ulteriore rateizzazione** da parte dell'utente deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportata nel documento di riscossione. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a 100 euro, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.

3. Il Gestore può inoltre, disporre, concordando con l'utente, ulteriori forme di rateizzazione.

Art.30 Transazione di crediti

1. Il Gestore può disporre transazioni su crediti ai sensi dell'art. 1965 del Codice Civile nei casi in cui vi sia timore fondato e documentato di insolvenza o di difficile riscossione.

Art.31 Rimborsi

1. L'utente può richiedere al Gestore, con atto scritto motivato e debitamente documentato, il rimborso della tariffa versata e risultata non dovuta. Il diritto al rimborso è soggetto al termine di prescrizione ordinaria secondo le regole del Codice Civile (art. 2946). In ogni caso, se il rimborso deriva da assenza del presupposto della tariffa si applicano le norme sulla ripetizione dell'indebito.

2. Il presente articolo non trova applicazione nel caso in cui l'errato addebito tariffario sia dovuto alla mancata presentazione da parte dell'utente di una comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 23.

3. Il rimborso può essere riconosciuto, a discrezione del Gestore e per importi fino a 50 euro, tramite **compensazione** nella prima fattura utile. Nell'impossibilità di compensazione in bolletta, **non si procede a rimborso** se l'importo complessivo, imposte comprese, risulta **inferiore a 10 euro**.

CAPO III - CONTROLLI, PENALITA' E SANZIONI

Art.32 Poteri di controllo per la corretta applicazione della Tariffa

1. Il Gestore esercita l'attività di controllo ed accertamento sui presupposti tariffari (comprese le condizioni di servizio che comportano riduzioni tariffarie) e sui servizi forniti: l'attività ha lo scopo di verificare la correttezza dei dati a presupposto dell'applicazione della tariffa ed il pagamento della stessa. L'attività di controllo è svolta tramite la consultazione incrociata delle banche dati disponibili presso il Gestore o il Comune (controllo **documentale**) e tramite attività ispettive esterne e verifiche sul territorio (controllo **operativo**). Le attività di controllo operativo vengono realizzate previa comunicazione al Comune. Altre forme di controllo possono essere realizzate previo accordo tra Consiglio di Bacino e Gestore.

2. Il Gestore nell'ambito del **controllo documentale**, può richiedere all'utente del servizio, al proprietario dell'immobile o a chi ha effettuato la comunicazione le seguenti **informazioni**:

 a. **chiarimenti** relativi al contenuto delle comunicazioni presentate;

 b. **informazioni** relative alle caratteristiche dei locali o aree, ai soggetti proprietari, conduttori o occupanti a qualsiasi titolo gli stessi, agli acquirenti e venditori in caso di compravendita;

 c. **documenti** comprovanti la veridicità del dichiarato che non siano reperibili presso gli uffici comunali e, in particolare, planimetrie aggiornate di locali, copie di contratti di locazione e simili, o documenti necessari all'accertamento;

 d. **documenti** comprovanti l'avvenuto avvio a riciclo o recupero dei rifiuti;

 e. ogni altra documentazione utile o necessaria al fine di accertare fatti o notizie utili al procedimento di controllo.

3. Il Gestore nell'ambito del **controllo operativo**, mediante **personale** debitamente **autorizzato** e previo **consenso** del proprietario/conduttore e comunque dalla persona fisica che ha il domicilio nell'immobile, può:

 a. **accedere ai locali** ed aree pubbliche o private assoggettabili a tariffa;

 b. effettuare **verifiche sul sistema di raccolta e sulle dotazioni di contenitori** in uso, in particolare sull'effettiva pratica del compostaggio domestico.

4. In caso di **mancata collaborazione** dell'utente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento è effettuato sulla base di presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile e produce effetto fino alla presentazione di documentazione probatoria da parte dell'interessato. In ogni caso la mancata produzione della documentazione richiesta e/o dell'autorizzazione al sopralluogo comporta la **decadenza dell'eventuale riduzione**, dall'inizio dell'anno in corso e conseguente applicazione della penale, se prevista, o la mancata effettuazione del servizio richiesto.

5. Ai sensi dell'art. 2948 comma 1, punto 4 del Codice Civile le variazioni riscontrate da accertamenti e/o verifiche da parte del Gestore avranno decorrenza dalla data in cui l'evento si è manifestato e comunque retroattivamente non oltre i **5 anni**.

Art.33 Penalità

1. A copertura dei costi amministrativi e/o operativi e/o di controllo conseguenti all'inosservanza delle disposizioni di cui all'art.23 del presente Regolamento sono stabilite le **penalità** di cui al comma successivo.

2. Per le seguenti fattispecie, si applicano le penalità sottoriportate:

	FATTISPECIE	IMPORTO
	Omissione* della comunicazione obbligatoria per attivazione utenza e/o variazione degli elementi che determinano la tariffa e/o cessazione dell'utenza	75 €
	Ritardo** nella presentazione della comunicazione obbligatoria per attivazione utenza e/o variazione degli elementi che determinano la tariffa e/o cessazione dell'utenza (oltre 90 giorni)	30 €
	Comunicazione e/o richiesta infedele***	100 €

***omissione**: il Gestore effettua attività accertativa e provvede d'ufficio all'iscrizione.
****ritardo**: l'utente provvede alla comunicazione obbligatoria ma non rispetta i termini previsti dal Testo unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di Rifiuti urbani (TQRIF), ovvero 90 giorni.
*****infedele**: il Gestore attraverso attività di controllo verifica che la comunicazione dell'utente non è veritiera.

3. Le sopraindicate penali non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce periodicamente dall'ufficio anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente.

Art.34 Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le violazioni al presente Regolamento, e alle ordinanze comunali e provinciali, costituiscono un **illecito amministrativo** e sono punite, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, con una s**anzione amministrativa pecuniaria**. Il procedimento di accertamento, il pagamento in misura ridotta, l'ammontare minimo e massimo delle sanzioni pecuniarie e la loro applicazione sono disciplinati dalla L. 689/1981, salvo quanto diversamente disposto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art.35 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore dal 01/01/2026, fatte salve le norme per le quali la delibera di approvazione preveda un termine specifico di operatività.

Art.36 Contenzioso e autotutela

1. La giurisdizione in ordine alla tariffa corrispettiva appartiene al Giudice Ordinario.

2. Il Gestore agisce nei rapporti con gli utenti in conformità alla Carta della qualità e ai provvedimenti Regolatori dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

3. Per quanto riguarda le richieste di accesso agli atti, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di diritto di accesso agli atti.

4. Il Gestore può in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposito atto motivato, annullare o correggere totalmente o parzialmente il provvedimento emesso ai sensi del presente Regolamento, avendone riconosciuto l'illegittimità o l'errore manifesto.

Art.37 Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle altre norme legislative, regolamentari e regolatorie vigenti in materia di finanziamento del servizio rifiuti mediante la Tariffa avente natura corrispettiva, in particolare l'art. 1, comma 641 e ss., della L. 147/2013, del DM 20 aprile 2017 e dei

provvedimenti regolatori dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

2. Successive integrazioni e/o modificazioni legislative e/o regolamentari e/o regolatorie nella materia oggetto del presente Regolamento, costituisce automatica integrazione o modificazione delle corrispondenti disposizioni del presente Regolamento.